



COMUNE DI FOSCIANDORA
Provincia di Lucca

BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9
DICEMBRE 1998 N. 431
ANNO 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
- vista la deliberazione n. 265 del 06.04.2009 della Giunta Regionale Toscana;
- visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 1379 del 01.04.2015;
- vista la determinazione n. 107 del 26.06.2015 del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 31.07.2015 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo - qualora in regola - all'attribuzione del contributo per l'anno 2015.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando.

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residenti nel comune di Fosciandora, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo: la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica nel suddetto immobile;
2. essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
3. essere cittadini di altro Stato non aderente all'Unione Europea a condizione che siano titolari di carta o permesso di soggiorno, di validità almeno biennale ed esercitino regolare attività lavorativa (art. 40 D.lgs. 286/98). Inoltre i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono

essere in possesso di certificato storico che attesti la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, ai sensi dell'art. 11 comma 13 D.L. 112/2008 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 133/2008;

4. trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a) essere conduttore di un alloggio in locazione di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
 - b) non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero ex lettera d) dell'Allegato A del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 che modifica la Tabella A della L.R.96/96;
 - c) non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa (ex lettera e) dell'Allegato A del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 che modifica la Tabella A della L.R. 96/96);
 - d) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo riferito all'alloggio in cui hanno la residenza, contratto regolarmente registrato;
 - e) possedere certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.i.m., **non superiore a Euro 28.126,37**;

Fascia A:

valore ISE del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2015, ossia **€ 13.062,14** rispetto al quale l'incidenza del canone risulti non inferiore al 14%;

Fascia B:

valore ISE del nucleo familiare deve essere compreso tra € 13.062,14 ed € 28.216,37, mentre l'incidenza del canone sul valore ISE non può essere inferiore al 24%.

Il valore ISEE inoltre non può essere superiore a € 16.000,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. 630 del 29.07.2013). Le soglie indicate relativamente alla fascia "B" per ISE e ISEE sono importi convenzionali tra di loro non collegati.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di una assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento di opere. La data di scadenza deve collocarsi all'interno dell'anno a cui si riferisce il bando del contributo ad integrazione dei canoni di locazione.

Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità secondo le disposizioni della nuova normativa ex D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.

La certificazione ISE/ISEE può essere compilata gratuitamente presso le sedi I.N.P.S. e presso i C.A.F. convenzionati.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del comune, oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3 Calcolo del contributo teorico

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Art. 4 - Determinazione del contributo erogabile e modalità di pagamento

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana per l'anno 2015, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale. Qualora i contributi erogati dalla Regione fossero insufficienti a soddisfare tutte le richieste dei soggetti ricadenti in fascia A), il Comune liquiderà tali risorse secondo percentuali che permettono di soddisfare tutte le domande collocate nella suddetta fascia. Il medesimo criterio di ripartizione verrà applicato anche per i soggetti ricadenti in fascia B) qualora il contributo erogato dalla Regione, sufficiente a liquidare completamente le richieste collocate in fascia A), sia insufficiente a soddisfare tutte le richieste dei soggetti collocati in fascia B).

Il contributo verrà erogato dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, pertanto gli aventi diritto, entro il 31 GENNAIO 2016 dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2015.

Il comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali hanno diritto all'erogazione del contributo. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo spettante.

Il minore importo eventualmente erogato rappresenta una economia utilizzabile.

I contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, potranno essere erogati direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.

A questo scopo verrà rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità, garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto.

Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A, parte integrante della Delibera della Giunta Regionale Toscana 06.04.2009 n. 265, e della D.G.M. n. 106 del 21.04.2014 i soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale in base:

- alle sopra citate fascia A e B;
- alla percentuale di incidenza canone/ISEE.

Si precisa che, in caso di parità, se necessario e determinante ai fini della liquidazione del contributo, si procederà a sorteggio.

Art. 6 – Dichiarazioni da rilasciare da parte degli interessati

Le domande di partecipazione al presente bando (esenti da bollo ai sensi della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26.1.1972 n. 642) devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal comune di Fosciandora.

Detti moduli sono reperibili sul sito internet del comune all'indirizzo www.comune.fosciandora.lu.it - e presso l'ufficio Segreteria sito in via Roma, n. 6 - Fosciandora: l'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

La domanda e l'Allegato A devono essere sottoscritti e debitamente compilati in ogni parte, la domanda deve inoltre essere corredata da tutta la necessaria documentazione, **pena l'esclusione dalla graduatoria.**

Nel caso di "ISE zero" è necessario, PENA L'ESCLUSIONE, allegare una certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del comune; in alternativa il soggetto dovrà compilare, PENA L'ESCLUSIONE, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento facente parte dell'allegato A, tenendo presente che i nominativi degli aventi diritto saranno inoltrati alla Guardia di Finanza nel caso in cui si ritenga necessaria una più attenta valutazione, come previsto dal punto 1.3 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n. 265 del 06.04.2009 e della Circolare R.T. del 02.05.2012.

La domanda può essere presentata da altro soggetto del nucleo familiare, anche se non direttamente intestatario del contratto: in questo caso dovranno essere indicate anche le generalità complete dell'intestatario del contratto.

L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 475 e successive modificazioni e integrazioni.

Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7- Documentazione

Per l'istruttoria delle domande e la successiva formazione della graduatoria è necessario compilare correttamente la domanda e l'allegato A.

I documenti da allegare sono i seguenti:

- 1) copia di un documento di identità;
- 2) ricevuta, bonifico bancario e vaglia postale attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2015 (se il pagamento viene effettuato in contanti al proprietario occorre per ogni ricevuta una marca da bollo di € 2,00);
- 3) contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 regolarmente registrato;
- 4) ricevuta dell'avvenuta registrazione del contratto relativamente all'anno 2014 oppure attestazione di regime di "cedolare secca";
- 5) eventuale precedente contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato per un alloggio sito sempre nel comune di Fosciandora, riferito a mesi dell'anno 2015 non coperti dal contratto relativo all'immobile per cui si richiede il contributo (es. in presenza di un contratto decorrente dal 01.04.2015, può essere presentato un altro contratto che copra dal 01.01.2015 al 31.03.2015);
- 6) carta di soggiorno o permesso di soggiorno, con validità almeno biennale, o ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso.

I documenti che non è necessario allegare, ma con riferimento ai quali è obbligatorio compilare correttamente l'allegato A, indicando gli elementi indispensabili al loro reperimento sono i seguenti:

- a) certificazione ISE/ISEE in corso di validità, fatte comunque salve le fattispecie di cui alla successiva lettera b);
- b) qualora l'ISE risulti pari a zero, certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale (nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del comune) o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, utilizzando l'allegato A, debitamente compilato;
- c) certificato catastale per coloro che sono in possesso di redditi da fabbricati o terreni agricoli edificabili;
- d) certificato storico (qualora immigrati ai sensi dell'art. 11 comma 13 L. 133/2008) attestante la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Art. 8 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire al comune - esclusivamente nelle forme di seguito indicate – A PENA DI ESCLUSIONE, **entro e non oltre il 31 luglio 2015.**

Le domande potranno essere:

- consegnate a mano presso l'ufficio protocollo, via Roma, n. 6;

oppure

- spedite con raccomandata A.R. indirizzata a: comune di Fosciandora ufficio protocollo, via Roma, n. 6 - 55020 Fosciandora (LU).

Si sottolinea che la raccomandata dovrà pervenire al comune di Fosciandora entro il 31 luglio 2015.

Art. 9 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, forma la graduatoria secondo i criteri di cui al precedente art. 5, approvandola con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico. La graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo pretorio del comune per un periodo di 15 giorni e sul sito del comune di Fosciandora (www.comune.fosciandora.lu.it).

I concorrenti potranno presentare rilievi e/o osservazioni avverso la graduatoria provvisoria entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della stessa. Oltre tale scadenza, con determinazione del Responsabile del Settore, verrà approvata la graduatoria definitiva e comunicata alla Regione Toscana per i provvedimenti del caso.

Art. 10 – Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Con successivo atto del responsabile del Servizio Tecnico, saranno indicati i termini temporali entro i quali gli eredi potranno esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante. In ogni caso essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 11 – Autocertificazioni, controlli e sanzioni

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate viene effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art. 71 del D.P.R. 445/2000).

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non verrà concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000). L'Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Nel caso in cui venissero meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.

L'Amministrazione invierà i nominativi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti, come previsto dal punto 1.3 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n. 265 del 06.04.2009 e della Circolare R.T. del 02.05.2012.

Art. 12 – Informativa ai sensi del T.U. sulla Privacy

Ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 1.1.2004 (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) si informa che i dati personali richiesti sono prescritti dalle

disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al rilascio del contributo oggetto del presente bando.

Il titolare dei dati è il Comune di Fosciandora (LU)
- Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale.

Ai fini istituzionali, per la verifica di questa pratica, le informazioni potranno essere visionate anche dagli altri uffici comunali, per quanto di competenza del comune di Fosciandora e dagli altri enti, per quanto riguarda le altre competenze.

Art. 13 – Esclusione dal Bando

Pena l'esclusione dal bando, la domanda di partecipazione e l'allegato A dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti e da essi dovranno risultare tutti i dati ed il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dal bando stesso.

Art. 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 6.4.2009 e al Decreto Dirigenziale R.T. 1379 del 1.4.2015.

Sono inoltre fatte salve e prevarranno sulle disposizioni contenute nel presente bando, eventuali diverse o ulteriori disposizioni contenute in atti del Consiglio Regionale o della Giunta regionale approvati successivamente alla pubblicazione del presente bando.

* * * * *

Fosciandora, li 30 giugno 2015

**Il Responsabile del Servizio
Geom. Stefano Paladini**